

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoleli
nella seduta del 9 novembre 2000.**

Acquarone, Aleffi, Angelini, Biondi, Bordon, Brugger, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, D'Amico, Danese, Danieli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovine, Ladu, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Micheli, Morgando, Mussi, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto, Visco, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Aleffi, Biondi, Bordon, Brugger, Calzolaio, Cardinale, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovine, Ladu, La Russa, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Micheli, Mussi, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pozza Tasca, Ranieri, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto, Visco, Zeller.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 8 novembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRATTA PASINI: « Disposizioni in materia di sicurezza dei cancelli ad anta scorrevole » (7418);

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione » (7419);

DEODATO: « Disposizioni in materia di deposito degli autoveicoli » (7420);

PISAPIA: « Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, in materia di gratuito patrocinio per i non abbienti » (7421).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di leggi
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoidicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

PISAPIA e DALLA CHIESA: « Norme in materia di diffamazione con il mezzo della stampa » (7014) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

S. 4178. — SENATORI SENESE ed altri: « Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali » (*approvata dal Senato*) (7409) *Parere delle Commissioni I e XIV;*

III Commissione (Affari esteri):

S. 4746. — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999 » (approvato dal Senato) (7408) *Parere delle Commissioni I e XIV;*

V Commissione (Bilancio):

EDO ROSSI ed altri: « Istituzione del "Fondo per il rilancio dei progetti di sviluppo industriale e per l'ammortamento dei titoli di Stato" » (7267) *Parere delle Commissioni I, VI, VII, X, XI e XIV;*

VII Commissione (Cultura):

PISTONE ed altri: « Interventi a sostegno dell'attività del Teatro dell'Opera di Roma » (7232) *Parere delle Commissioni I e V;*

XII Commissione (Affari sociali):

LODDO ed altri: « Disposizioni per consentire l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici da parte di personale non sanitario » (7370) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

**Annunzio di atti e proposte
di atti normativi comunitari.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 settembre 2000, sono state pubblicate le seguenti direttive CE che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Direttiva 2000/56/CE della Commissione, del 14 settembre 2000, che modifica

la direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida (GUCE L 237) *alla IX Commissione;*

Direttiva 2000/57/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 76/895/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari consentite rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GUCE L 244) *alla XII Commissione;*

Direttiva 2000/58/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GUCE L 244) *alla XII Commissione.*

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 settembre 2000 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari, che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

(COM(2000)55) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente azioni intese a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo (GUCE C 274 E) *alla III e alla VIII Commissione;*

(COM(2000)151) — Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli comuni (GUCE C 274 E) *alla II Commissione;*

(COM(2000)137) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GUCE C 274 E) *alla IX Commissione*;

(COM(2000)181) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di rendimento energetico dei reattori per lampade fluorescenti (GUCE C 274 E) *alla X Commissione*;

(COM(2000)213) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/53/CEE del Consiglio recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GUCE C 274 E) *alla XII Commissione*;

(COM(2000)223) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente (GUCE C 274 E) *alla VIII Commissione*;

(COM(2000)185) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/55/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GUCE C 274 E) *alla IX Commissione*;

(COM(2000)186) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GUCE C 274 E) *alla XI Commissione*;

(COM(1999)305) — Proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio concer-

nente lo strumento finanziario per l'ambiente (Life) (GUCE C 274 E) *alla VIII Commissione*.

Trasmissioni dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 3 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, la prima relazione sulla sperimentazione finalizzata al superamento del sistema di tesoreria unica.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 3 novembre 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, la relazione, riferita al periodo 1° aprile 1999-31 marzo 2000, sull'attività svolta per la liquidazione degli indennizzi in favore dei cittadini ed imprese italiane per beni perduti nei territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (doc. XCIII, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione del ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 9 novembre 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale, relativa all'anno 1999 (doc. XXXVIII, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 7 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2001.

Tale richiesta è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 dicembre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro delle comunicazioni.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 dicembre 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*ter* del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 novembre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, allegato 1, nn. 56, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72 e 73, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione di procedimenti per la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 dicembre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, allegato 1, nn. 77, 78 e 108 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1, allegato 1, nn. 18, 19, 20 e 35, della legge 8 marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione nonché del procedimento per il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 dicembre 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'8 novembre 2000, a pagina 6, seconda colonna, ventiquattresima riga, dopo le parole: « all'interpellanza » si intendono inserire le parole: « Simeone ed altri ».

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001) (7328-BIS)

(A.C. 7328-bis - sezione 1)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

– benzina: lire 1.077.962 per mille litri;

– benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;

– olio da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

– emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;

– gas di petrolio liquefatti (GPL):

usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;

usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

– gas metano:

per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 46,78 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Per il periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate allo svolgimento delle attività agricole è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è soppressa l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 200 miliardi;

2002: — 150 miliardi;

2003: — 100 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

15. 36. (ex 12. 34) Radice, Stradella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per fare fronte agli aumenti del costo del gasolio per l'attività della pesca, che hanno determinato il raddoppio delle spese d'esercizio per i natanti, si autorizza il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a emanare un decreto per fiscalizzare la quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire a litro, con decorrenza 1° ottobre 2000. La riduzione del prezzo del gasolio alla pompa, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge, verrà rimborsato previa specifica esibizione di opportuna documentazione del consumo effettuato.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 37. (ex 12. 26) Bono, Prestigiacomo, Rallo, Grillo, Lucchese, Micciché, Giudice, Liotta, Carmelo Carrara, Fragalà, Matranga, Lo Porto, Baiamonte, Cascio, Misuraca, Amato, Marino, Lopresti, Mancuso, Acierno, Crimi, Stagno d'Alcontres, D'Alia, Nania, Nuccio Carrara, Neri, Floresta, Tringali, Trantino, Palumbo, Paolone, Vito, Caruso, Armani, Garra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

convertito in legge dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 si applicano anche alla pesca nelle acque interne.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 4.000;

2002: — 3.000;

2003: — 2.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

15. 38. (ex 12. 36) Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Floresta, Collavini, De Ghislanzoni Cardoli, Bertucci, Amato, Pezzoli, Marras, Leone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Alla Tabella A, punto 3, allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, le parole: « limitatamente al trasporto delle merci » sono sostituite dalle seguenti: « compresa la pesca ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

15. 39. (ex 12. 21) Teresio Delfino, Grillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunta la seguente lettera:

g) per una quota non inferiore al 15 per cento del gettito complessivo ad interventi di risanamento ambientale e per la tutela del territorio, attraverso il diretto controllo del Ministero dell'ambiente.

15. 40. (ex 12. 33) Turrone, Scalia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) a compensare il minor gettito derivante dall'applicazione alle strutture ospedaliere dell'aliquota agevolata di 20 lire per metro cubo dell'imposta di consumo sul gas metano.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.

15. 41. (ex 12. 43) Covre, Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le strutture ospedaliere sono da intendersi equiparate alle strutture alberghiere in quanto organizzazione diretta a fornire al cliente servizi di cui alla circolare del Ministero delle finanze 20 settembre 1997, n. 73, prot. 8822/XI, e pertanto sono assoggettate ad aliquota agevolata di 20 lire per metro cubo dell'imposta di consumo sul gas metano.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.

15. 42. (ex 12. 45) Covre, Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. A far data dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata di 20 lire per metro cubo dell'imposta di consumo sul gas metano è applicata anche alle strutture ospedaliere.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.

15. 43. (ex 12. 42). Covre, Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. (Imposta di consumo sul gas metano). — 1. A parità di gettito di imposta, sono equiparate su tutto il territorio nazionale le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano.

15. 01. (ex 12. 01). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari all'uno per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto dell'immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi con un massimo, per comune o insieme di comuni, sul cui territorio insiste il medesimo impianto, di 5 miliardi fino a 10.000 abitanti, 10 miliardi da 10.000 a 25.000 abitanti, 20 miliardi oltre 25.000 abitanti.

2-ter. Le somme di cui al precedente comma *2-bis* sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive, ed in particolare ad opere di viabilità, controllo dell'urbanizzazione, infrastrutture e tutela ambientale. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla rideterminazione della percentuale dell'1 per cento della quota di accisa di cui al comma *2-bis*, per passare gradualmente a regime allo 0,5 della quota stessa, entro il 2010.

2-quinquies. Al fine di sostenere l'onere di spesa dei commi *2-bis* e seguenti, determinato nella misura massima di 290 miliardi, per il solo anno 2001 ai comuni interessati è versata la necessaria quota di accisa sugli oli minerali destinata alle Regioni.

2-sexies. Dal 1° gennaio 2002, per far fronte all'onere di spesa, sarà devoluto ai

comuni interessati il gettito erariale dell'imposta di consumo sui bitumi di cui all'articolo 62 del ddl 26 ottobre 1995, n. 504 e quello della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (Sox) e di ossidi di azoto (Nox) di cui all'articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2-septies. L'onere per lo Stato è compensato dal progressivo riallineamento dell'aliquota di accisa della benzina super senza piombo a quello della benzina super, così come previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2-octies. In attuazione della direttiva del Consiglio 1999/81/CE del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nel riepito di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

15. 02. (ex 13. 14 e 11. 18). Sbarbati, Mazzocchin, Duca, Polenta, Giacco, Testa, Marongiu, Lenti, Gasperoni, Giardiello, Cesetti, Dedoni, Carotti, Boccia, Signorino, Lombardi, Turrone, Bogi, Rpetto, Di Capua, Mariani, Crema, Abbondanzieri, Rizza, Merloni, Biricotti, Ciani, Parenti, Galdelli, Piscitello, Bastianoni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari

al 2 per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto di immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi.

5. Le somme assegnate, di cui al comma 4, sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive ed, in particolare ad opere di tutela ambientale e infrastrutture. Con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e al comma *l-bis*.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

15. 03. (ex 15. 35 e 12. 32) Prestigiacomò.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 7328-bis – sezione 2)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano).

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:

« 4. L'accisa è dovuta, secondo le modalità previste dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. Possono essere riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore.

5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:

a) l'impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;

b) l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprietà o gestito da un'impresa di gas naturale; l'insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;

c) il terminale di trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze;

d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;

e) gli impianti di compressione ».

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*. I depositi autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

(Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: « per usi industriali » sono aggiunte le seguenti: « fino ad un quantitativo mensile non superiore a 100.000 metri cubi erogato presso un unico punto di utilizzazione ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 660 miliardi;

2002: — 429 miliardi;

2003: — 330 miliardi.

16. 4. (ex 13. 2). Campatelli, Turci, Vigni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

1-bis. È esente dall'imposta di cui al comma 1 il quantitativo mensile di gas metano per usi industriali superiore a 100.000 metri cubi erogato presso un unico punto di utilizzazione.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 660.000;

2002: — 429.000;

2003: — 330.000.

16. 3 (ex 13. 1). Campatelli, Turci, Vigni.

Al comma 1, capoverso 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono considerati consumatori anche gli esercenti i distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano presso l'impianto di distribuzione impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire la parola: depositi con la seguente: depositari.

16. 5. La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i taxi che utilizzano come carburante metano o GPL, le accise sono ridotte del 50 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 100;

2002: — 75;

2003: — 50.

16. 1. (ex 13. 5). Collavini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È concesso un contributo di un milione di lire per ciascun taxi che converte il carburante usato per autotrazione in GPL e gas metano.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 100;

2002: — 75;

2003: — 50.

16. 2. (ex 13. 6). Collavini.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 3 lettera a) del trattato dell'Unione Europea le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1627 miliardi di lire a decorrere dal 2001 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello

(Approvato)

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di Conto Capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

16. 01 (ex 13. 01. e 13. 04) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Brunale, Caruano, Cappella, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 3 lettera *a*) del trattato della Comunità Europea, alle imprese ubicate nel territorio della regione siciliana che acquistano energia elettrica e i prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è concesso, per gli anni 2001-2010, un credito di imposta diretta a compensare gli oneri derivanti dalle imposte sostenute, a titolo di accise e di imposta sul valore aggiunto, relativamente ai suddetti prodotti.

Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta relativamente ai carburanti per i quali non compete la detrazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1 lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.

Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

Il credito di imposta di cui al comma 1 è stabilito per l'anno 2001, in misura pari agli importi corrisposti a titolo di IVA e di accise. Per gli anni successivi la misura del credito di imposta è ridotta di un decimo all'anno fino al 2010.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto in tabella A all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del Tesoro.

16. 02. (ex 13. 02. e 13. 05) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Cappella, Caruano, Brunale, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza.

(A.C. 7328-bis – sezione 3)

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 17.

(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).

1. Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

**EMENDAMENTI SUBEMENDAMENTI ED
ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 17.

(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).

Al comma 1, sopprimere le parole: Per il periodo dal 1° gennaio-30 giugno 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 11 e 6.

17. 1. (ex 14. 17) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

Al comma 1, sostituire le parole: Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001 *con le seguenti:* Per l'anno 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

17. 2. (ex 14. 25) Caparini, Frosio Roncalli, Fontan.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio *con le seguenti:* 1° novembre 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6.

17. 3. (ex 14. 24) Caparini, Frosio Roncalli, Fontan.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2001 *con le seguenti:* 31 dicembre 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.

17. 4. (ex 14. 18) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2001 *con le seguenti:* 31 dicembre 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

17. 5. (ex 14. 21) Caparini, Frosio Roncalli, Fontan, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* sull'intero territorio nazionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

17. 6. (ex 14. 6) Rasi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Mazzocchi, Paoliuzzi, Pezzoli.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per litro *con le seguenti:* 200 per litro.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: 50 per chilogrammo *con le seguenti:* 200 per chilogrammo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

17. 8. (ex 14. 22) Caparini, Frosio Roncalli, Fontan, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per litro *con le seguenti:* 200 per litro.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: 50 per chilogrammo *con le seguenti:* 200 per chilogrammo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11.

17. 18. (ex 14. 19) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per litro *con le seguenti:* 100 per litro.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: 50 per chilogrammo *con le seguenti:* 100 per chilogrammo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

17. 7. (ex 14. 14) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per litro *con le seguenti:* 100 per litro.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: lire 50 per chilogrammo *con le seguenti:* 100 lire per chilogrammo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

17. 10. (ex 14. 11 e 14. 13). Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Cutrufo, Grillo

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per litro con le seguenti parole: 150 per litro.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

17. 9. (ex 14. 5) Rasi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Mazzocchi, Pagliuzzi, Pezzoli.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per chilogrammo con le seguenti: 150 per chilogrammo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

17. 11. (ex 14. 4) Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Mazzocchi, Pagliuzzi, Pezzoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e lire 50 per metro cubo di gas metano.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6.

17. 12. (ex 14. 23) Caparini, Frosio Roncalli, Fontan.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il numero 106 è aggiunto il seguente:

106-bis) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese agricole e per gli utilizzatori di energia elettrica ai fini irrigui agricoli, estrattivi e manifatturieri comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti destinati ad essere immessi direttamente nelle reti di distribuzione per essere successivamente erogati.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5 miliardi annue per il 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e relative proiezioni per gli anni successivi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

17. 13. (ex 14. 9) Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 sono apportate le seguenti modifiche:

al capoverso zona E, le parole: « non superiore a 3000 » sono sostituite dalle parole: « non superiore a 2800 »;

al capoverso zona F, le parole: « non superiore a 3000 » sono sostituite dalle parole: « non superiore a 2800 ».

1-ter. I Ministri delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato provvedono alla individuazione dei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

17. 15. (ex 14. 12). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

1-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei Comuni della provincia di Udine già individuati da decreto ministeriale, è prorogato fino all'en-

trata in vigore della legge di riordino richiamata nell'articolo 7, comma 1-*quater*, della legge 6 febbraio 1992, n. 66.

1-*ter*. Il quantitativo viene stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni annui, mentre per il comune della provincia di Udine in litri 11,5 milioni annui.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

17. 16. (ex 14. 15) Menia, Contento, Franz.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 448, come modificato dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

4-*bis*) montani, o di cui almeno il 51 per cento del territorio sia classificato come montano, e facenti parte di comunità montane, in relazione al gasolio ed ai gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per il riscaldamento delle serre.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 30.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

17.17. (ex 14. 1. seconda versione.) Crucianelli, Guerra, Di Rosa, Di Fonzo, Campatelli, Tattarini, Vozza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « petrolio liquefatti » sono aggiunte le seguenti: « ed al metano ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

17. 14. (ex 14. 10) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tempo indeterminato per i comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, situati nelle regioni a statuto ordinario.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 50.000;

2002: — 33.000;

2003: — 25.000.

17. 20. (ex 14. 2). Cimadoro.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 8, comma 13, della legge n. 448 del 1998, per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatto usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, introdotte dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le suddette agevolazioni sono accordate secondo le procedure previste del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze.

17. 21. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
17. 05 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 17. 05., comma 3, sopprimere le parole: nazionale e.

0. 17. 05. 3. (ex 0. 14. 01. 1). Giancarlo Giorgetti.